



AREA MONOPOLI

Direzione centrale accertamento e riscossione

Prot. n. 46912

Roma, 03/06/2014

All. N.

Alle Direzioni Territoriali – Area Monopoli
Loro sedi

e p.c. alla SOGEI s.p.a.
Via M.Carucci 99
00143 ROMA

Oggetto: Ulteriori istruzioni in materia di applicazione della sanzione in caso di superamento dei parametri numerico quantitativi.

Facendo seguito alla email del 07/02/2014 e con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate da alcune Direzioni Territoriali, rispetto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1 comma 81 della legge di stabilità per il 2011, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La presenza di apparecchi da intrattenimento eccedenti i parametri numerico quantitativi stabiliti, può essere rilevata, com'è noto, tramite il sistema centrale AAMS – Sogei s.p.a. o mediante l'accesso fisico presso il punto di offerta di gioco.

Secondo la prima modalità, l'eccedenza è rilevata mediante una comunicazione telematica, il “messaggio 480”, inviato ad ogni concessionario che ha apparecchi da gioco ubicati presso l'esercizio ove è stata accertata l'eccedenza.

Nello specifico, il messaggio 480, così come definito dal Protocollo di comunicazione, è *“il messaggio utilizzato dal sistema di controllo AWP per trasmettere al sistema del concessionario AWP, la presenza di apparecchi da gioco che provocano eccedenza dei limiti previsti dalle regole in materia di contingentamento”*.

Il suddetto “messaggio 480”, quindi, genera un'informazione immediata sull'eccedenza, idonea ad evidenziare sia tutti i concessionari che hanno apparecchi installati nell'esercizio interessato, sia in particolare qual è il concessionario che ha collegato alla propria rete l'apparecchio che ha generato l'eccedenza in questione, con conseguente obbligo specifico di disporre la rimozione; in proposito, si rammenta che il comma 3, dell'articolo 6 del D.D. 27/07/2013, dispone che: *“La rimozione si considera avvenuta se il concessionario provvede alla modifica dello stato o dell'ubicazione degli apparecchi o videoterminali eccedenti entro 72 ore dall'avvenuta rilevazione ovvero dall'informazione pervenuta dal sistema centrale AAMS-Sogei?”*.

Piazza Mastai, 11 - 00153 ROMA

monopoli.accertamento@aams.it – monopoli.accertamento@pec.aams.it

tel. 0658572505 – Fax 0658572513

In particolare, è stata posta la questione su quale rilevanza abbia l'effettuazione del blocco telematico degli apparecchi di gioco entro le 72 ore stabilite.

In proposito si rileva che l'apparecchio risulta eccedente "... *fino a quando una successiva informazione non dichiara la sopravvenienza di un nuovo stato e/o una nuova ubicazione*". (art. 2 comma 2).

Pertanto il blocco non esclude di per sé la violazione del concessionario né l'obbligo di procedere alla effettiva rimozione, in quanto non è di per sé assimilabile alla rimozione degli apparecchi: invero il concetto di rimozione richiama la necessità che, in ogni caso, l'apparecchio venga effettivamente rimosso dall'esercizio in questione mediante comunicazioni idonee al cambiamento di stato o al cambiamento di ubicazione; si rammenta al riguardo che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.D. 27/07/2013, "*ai fini della determinazione degli stati e delle ubicazioni come sopra descritti, si fa riferimento alle informazioni correttamente trasmesse dai concessionari di rete e validamente acquisite in banca dati di AAMS*".

Di conseguenza, l'assenza di cambio di stato o di ubicazione, pur in presenza di blocco, non può escludere la contestazione.

Tuttavia il concessionario che non svolga anche l'attività di gestione degli apparecchi AWP, non dispone di poteri coercitivi di natura esecutiva né di mandato ad eseguire la materiale rimozione degli apparecchi all'interno degli esercizi interessati, in assenza della necessaria cooperazione di esercenti e gestori: conseguentemente, è da escludersi l'elemento soggettivo della colpevolezza in capo a quel concessionario qualora abbia attivato la procedura di blocco dell'apparecchio di gioco, entro le 72 ore dalla ricezione del messaggio telematico 480; tuttavia l'attivazione della procedura di blocco è condizione necessaria ma non sufficiente perché possa escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo: è altresì necessario che, entro il decimo giorno dalla ricezione del messaggio telematico 480, vi sia l'effettiva rimozione dell'apparecchio eccedente o di altro apparecchio collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza ovvero ancora la rimozione di altro apparecchio presente nell'esercizio collegato alla rete di altro concessionario, in base a specifico accordo tra i concessionari interessati.

Ulteriore precisazione va fatta in relazione agli apparecchi di gioco in manutenzione straordinaria.

Gli apparecchi in manutenzione straordinaria non vengono ordinariamente "conteggiati" al fine del calcolo dei parametri numerico quantitativi preordinato all'invio del messaggio 480.

È comunque ovvio che qualora l'apparecchio posto in manutenzione straordinaria risulti nuovamente in stato di esercizio presso la medesima ubicazione, ciò potrà generare un nuovo messaggio 480.

Una funzionalità della rete telematica da implementare a cura di Sogei sarà quella di rilevare come anomalia, da segnalare a codeste Direzioni Territoriali, l'alternarsi degli stati di esercizio e di manutenzione straordinaria, all'interno di uno stesso esercizio, per più volte in un ristretto periodo di tempo.

Talune Direzioni Territoriali hanno poi segnalato che, nei casi di ingresso di apparecchi eccedenti i parametri numerico-quantitativi in un'ubicazione in sostituzione di altrettanti apparecchi per usuale avvicendamento commerciale, ciò è stato comunicato dai concessionari tramite l'invio del messaggio telematico 724 e sebbene di tale invio gli stessi abbiano fornito prova tramite la stringa contenente il messaggio 002 di ricezione "richiesta apertura intervento" da parte del sistema centrale AAMS, tale movimentazione non è stata però recepita dal report 480, che non ha registrato l'uscita degli apparecchi di cui sopra entro le 72 ore, generando dunque un'eccedenza fittizia e non reale.

Tale problematica rende necessario - evidentemente - un coinvolgimento di Sogei nella valutazione del caso, realizzando eventualmente un'implementazione della rete telematica.

Allo stesso modo, sarà cura di Sogei dar luogo ad un'implementazione della rete telematica al fine di escludere i casi in cui concorrano alla rilevazione dell'eccedenza apparecchi di gioco sequestrati ovvero oggetto di furto o dismessi, anche quando tali eventi accadano entro le 72 ore dalla predetta rilevazione.

È evidente che è da escludersi la commissione della violazione qualora gli apparecchi apparentemente eccedenti risultino tali perché l'Ufficio ha tardato nell'acquisizione degli eventi furto/sequestro/ dismissione comunicati dal concessionario.

Nei casi, peraltro rari, in cui sia cessato il rapporto contrattuale tra concessionario ed esercente e per un apparecchio collegato alla rete del concessionario non sia possibile comunicare il cambio di ubicazione così generando un messaggio 480, sarà necessario procedere ad una verifica *in loco*.

Sono state, altresì, rappresentate alcune circostanze in cui ai concessionari risulta "impossibile" l'invio dei messaggi telematici previsti per comunicare il cambio di stato o di ubicazione; qualora tale circostanza non sia imputabile al concessionario, questi potrà dare prova esimente della circostanza medesima, ai fini della giustificazione del mancato cambio di stato o di ubicazione.

Alla Sogei, che legge per conoscenza, è stato già richiesto di porre in essere le implementazioni sopra evidenziate, per assicurare la piena rispondenza della procedura automatizzata alle finalità sottese al Decreto Direttoriale prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011.

Tali interventi vengono di seguito riepilogati:

- integrazione delle procedure con rilevazione preventiva delle situazioni di furto e di sequestro degli apparecchi presenti nell'esercizio;
- integrazione delle procedure con rilevazione dell'invio del messaggio telematico 724 che intervenga entro le 72 ore dalla rilevazione dell'eccedenza;
- integrazione delle procedure con rilevazione degli interventi, nelle 72 ore dalla rilevazione dell'eccedenza, che hanno determinato il venir meno della situazione di eccedenza;
- integrazione delle procedure con evidenziazione, nella predetta applicazione informatica, delle seguenti informazioni:
 1. evidenziazione, nei casi di mancata rimozione dell'apparecchio eccedente e di mancato intervento di blocco, allo spirare delle 72 ore dalla rilevazione

- dell'eccedenza, di quali siano il concessionario, il gestore e l'esercente nei confronti dei quali avviare il procedimento sanzionatorio;
2. evidenziazione - nei casi di mancata rimozione dell'apparecchio eccedente per il quale, tuttavia, il concessionario abbia proceduto al blocco allo spirare delle 72 ore dalla rilevazione dell'eccedenza - di quali siano il gestore e l'esercente nei confronti dei quali avviare il procedimento sanzionatorio;
 3. evidenziazione del concessionario che pur avendo tempestivamente (entro le 72 ore) proceduto al blocco dell'apparecchio eccedente, non abbia effettuato altrettanto tempestivamente (entro il decimo giorno) la rimozione dell'apparecchio medesimo;
- rilevazione, come anomalia, dell'alternarsi degli stati di esercizio e di manutenzione straordinaria, all'interno di uno stesso esercizio, per più volte in un ristretto periodo di tempo.

Gli interventi di integrazione della procedura sono in linea con le disposizioni del D.D. 27/07/2011 ed assicurano un grado d'affidabilità delle comunicazioni tale da consentire, con un sufficiente livello di automatismo, l'avvio e lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di cui trattasi e porteranno, verosimilmente, ad una riduzione delle attività istruttorie di codeste Direzioni Territoriali.

In buona sostanza, l'applicazione informatica messa a disposizione di codeste Direzioni Territoriali continuerà a presentare - come peraltro già avviene oggi - le situazioni "fotografate" allo spirare delle 72 ore dall'invio del messaggio 480 che costituiscono il presupposto per l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori.

In particolare, si evidenzia che i predetti interventi incidono solo sui meccanismi preordinati alla generazione delle informazioni relative all'individuazione dei trasgressori nei confronti dei quali avviare i procedimenti sanzionatori, restando immutato, rispetto a quello già oggi seguito, l'iter del procedimento sanzionatorio da attivarsi a cura di codeste Direzioni Territoriali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, una volta che Sogei avrà realizzato le richieste implementazioni, appare coerente la seguente pianificazione dei procedimenti sanzionatori:

<u>Rilevazione telematica eccedenza</u>	<u>Decorso del periodo di 72 ore per effettuare la rimozione</u>	<u>Verifica al 7° giorno dalla data entro cui la rimozione avrebbe dovuto essere effettuata</u>
Invio messaggio 480	<u>A) Nel permanere della situazione di eccedenza, mancata rimozione (dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza) e nessun intervento di blocco (dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza):</u> invio report alla D.T. ed avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di tutti e tre i soggetti.	<u>C) Intervento di blocco (dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza) nelle 72 ore e mancata rimozione (dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza) nei successivi 7 gg.:</u> invio report alla D.T. ed avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del concessionario.

	<p><u>B) Nel permanere della situazione di eccedenza, mancata rimozione (dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza) ed intervento di blocco (dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza):</u> invio report alla D.T. ed avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di gestori ed esercenti.</p>	
--	--	--

Va da sé che codeste Direzioni Territoriali visualizzeranno tre differenti schermate all'interno dell'applicazione informatica fornita da Sogei, corrispondenti alla rappresentazione delle ipotesi di cui alle lettere A), B) e C) esplicitate nella tabella di cui sopra, in relazione alle quali potranno procedere alle contestazioni di rito.

*

*

*

In applicazione dei principi generali in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, si rammenta che, in ogni caso, ed anche con riferimento a gestori ed esercenti, potrà valutarsi l'esclusione dell'elemento soggettivo della colpevolezza allorquando i medesimi dimostrino di non aver avuto conoscenza della situazione di eccedenza ovvero nei casi di oggettiva impossibilità di procedere alla rimozione entro il termine previsto.

Deve, peraltro, ritenersi che, essendo in presenza di una violazione che non può essere ricondotta ad una realtà "virtuale", una qualsiasi documentazione che dimostri lo spostamento dell'AWP eccedente nello stesso giorno di rilevazione dell'eccedenza, sarà valutata come causa di esclusione della sussistenza della violazione, anche in capo a gestori ed esercenti.

Ad ogni modo, la condotta tenuta dai trasgressori potrà essere oggetto di valutazione nella graduazione della sanzione: ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981, deve valutarsi "l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione" ed in particolare, ai fini predetti, dovrà valutarsi la condotta di ciascun soggetto tenuta a partire dal momento in cui abbia avuto contezza della situazione di eccedenza.

In particolare, nella determinazione della sanzione effettivamente da irrogare, nei confronti di gestori ed esercenti, nel rispetto del citato art. 11, dovrà tenersi conto della collaborazione data al concessionario - nell'effettuazione della rimozione dell'apparecchio eccedente o di altro collegato alla rete del medesimo concessionario destinatario dell'originario messaggio di eccedenza - così come dovrà tenersi conto della condotta ostantiva tenuta da gestori ed esercenti, sia nella valutazione del loro livello di responsabilità sia nella valutazione di quello del concessionario.

Da ultimo, si osserva che il procedimento sanzionatorio - in tutti i casi e particolarmente in quelli dubbi – dovrà rispettare rigorosamente le regole del contraddittorio, al fine di evitare quel moltiplicarsi di casi di contenzioso che ha caratterizzato sin qui il fenomeno che ci occupa.

*

*

*

Questa Direzione centrale, nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si ritenesse necessario, e nel contempo, per ogni suggerimento utile all'ottimizzazione delle procedure, rappresenta che le richieste di integrazioni di competenza di Sogei saranno completate entro il mese di giugno e pertanto l'accesso all'applicazione in questione sarà sospeso nelle more della realizzazione degli interventi previsti e tornerà ad essere disponibile a partire dal 1° luglio p.v.

Il Direttore centrale
f.to Fabio Carducci